



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice NEGRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2010**

Disposizioni per il riconoscimento giuridico delle unioni civili  
tra coppie omosessuali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a rimuovere la più evidente e scandalosa forma di discriminazione giuridica attualmente vigente nel nostro Paese: quella contro i cittadini omosessuali. Esso mira a garantire l'attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell'ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La mancata predisposizione di qualunque forma di riconoscimento delle unioni stabili tra persone dello stesso sesso nel nostro Paese rischia di assegnare all'Italia, in questa materia, un primato negativo che certamente nuoce alla reputazione internazionale del Paese in materia di tutela dei diritti umani. L'assenza di una disciplina legislativa specifica appare inoltre in controtendenza rispetto al diffondersi nella società italiana del fenomeno della convivenza di coppie omosessuali, che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad ogni rilevazione, data l'assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi per le attuali famiglie non tradizionali.

Questo disegno di legge non propone di modificare la disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata nella legislazione italiana o la concezione tradizionalmente intesa dell'istituto matrimoniale. Essa neppure intende influire in alcun modo sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori. Questo disegno di legge si ispira alla *Civil Partnership Act*, la legge approvata nel 2004 nel Regno Unito ed entrata in vigore il 5 dicembre 2005, che consente alle coppie appartenenti allo stesso sesso di ottenere il

riconoscimento giuridico del loro legame, e riprende in parte i contenuti della proposta di legge presentata nella XV legislatura alla Camera dei deputati dall'onorevole Franco Grillini (atto Camera n. 580).

L'unione civile è l'accordo tra due persone dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Una volta costituita, l'unione civile garantisce alla coppia un trattamento e benefici analoghi a quelli previsti per qualsiasi coppia sposata. Le coppie che si uniscono nell'unione civile, invece di ottenere lo *status* tradizionale di marito o di moglie, acquisiscono lo *status* giuridico di *partner*.

Lo scopo dell'introduzione dell'istituto dell'unione civile è solo quello di porre i cittadini dello stesso sesso stabilmente conviventi nella condizione di scegliere quale assetto conferire ai propri rapporti giuridici e patrimoniali, come accade per tutti gli altri cittadini. Si tratta cioè di affermare in questo campo un elementare principio di uguaglianza giuridica e la pari dignità sociale dei cittadini, secondo il dettato dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione. È evidente, del resto, l'iniquità della situazione legislativa italiana che, privando di ogni tutela alle convivenze tra persone omosessuali, porta a negare perfino al convivente da decenni il diritto di assistere il proprio *partner* morente in ospedale (non è raro che le famiglie di origine addirittura impediscano al *partner* l'accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il *partner* malato e incapace di agire); che non garantisce al (solo) convivente omosessuale il diritto di subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte o di sopravvenuta incapacità del *partner*, facendolo finire così,

letteralmente, per strada, anche dopo decenni di convivenza; che esclude la reversibilità della pensione del *partner* omosessuale defunto e che non prevede la possibilità di succedergli in qualità di erede legittimo, in mancanza di testamento; che stabilisce che la parte di patrimonio lasciata in eredità al *partner* omosessuale con testamento sia falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto; che solo in poche regioni prevede che le coppie omosessuali possano avere diritto alla casa popolare, se in possesso dei requisiti di legge, in modo da evitare, tra l'altro, il triste fenomeno della separazione forzata di *partner* anziani, conviventi da decenni, e del loro ricovero più o meno coatto in case di riposo; che, più in generale, nega ogni pur minima forma di tutela al *partner* economicamente più debole in caso di scioglimento di convivenze anche pluridecennali.

Il Parlamento italiano ha oggi l'ineludibile dovere di riconoscere ai cittadini omosessuali, dopo decenni di discriminazioni, l'eguaglianza formale e sostanziale e pari dignità sociale sancita dall'articolo 3 della Costituzione. Solo in questo modo l'Italia potrà adeguare la propria legislazione sui diritti umani all'evoluzione della coscienza giuridica europea contemporanea, a quell'«incivilimento dei costumi» di cui la popolazione omosessuale comincia, solo da qualche decennio e solo in Occidente, a godere i benefici.

Non vi sono ostacoli di natura costituzionale all'approvazione del presente disegno di legge; anzi, il perdurare della mancanza di una legge che riconosca pari dignità alle coppie omosessuali, è una discriminazione irragionevole ai sensi del disposto dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione. Costituisce un'irragionevole e immotivata discriminazione il negare alle coppie omosessuali la possibilità di avvalersi di una disciplina dei loro rapporti giuridici e patrimoniali che risulti identica a quella che regola, nel matrimonio, i rapporti tra i coniugi. Nella

legge qui proposta sono, infatti, escluse le norme sulla filiazione e sulle adozioni e d'altra parte l'unione civile qui disciplinata non pretende neppure di essere qualificata come matrimonio. Infatti, l'introduzione di un nuovo istituto basato su una tale disciplina, proprio perché riservato alle sole coppie omosessuali non influisce comunque sulla natura del matrimonio (la cui disciplina complessiva e il *nomen juris* non si propone vengano estesi al nuovo istituto), il quale continua a essere regolato per intero dalla vigente normativa che non si propone venga modificata in nessuna sua parte. Se non, ovviamente, per esplicitare, la reciproca incompatibilità tra vincolo matrimoniale e vincolo costituito dall'unione civile: ma questa disposizione non modifica affatto, ma anzi semmai ribadisce, la stessa concezione tradizionale del matrimonio eterosessuale.

Con l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge, si opera un rinvio mobile alle norme che regolano la disciplina dei rapporti tra i coniugi nel matrimonio civile, improntata ormai nell'ordinamento italiano al principio della piena parità, senza distinzioni tra la posizione del marito e quella della moglie. Tale rinvio viene espressamente esteso anche alle eventuali modificazioni legislative che dovessero intervenire in futuro, proprio in omaggio all'obiettivo che si è indicato di regolare la disciplina delle unioni civili sulla base dell'eguaglianza con quanto disposto, limitatamente ai rapporti tra i coniugi, nel matrimonio. L'espresso riferimento alle norme future potrebbe a rigore ritenersi superfluo, ma lo si è voluto specificare per fugare ogni dubbio e per rendere ancora più chiare la natura mobile del rinvio e la volontà di uniformare per intero la disciplina dell'unione civile alle norme che regolano i rapporti tra i coniugi nel matrimonio.

Si è preferito in ogni caso esplicitare nel presente disegno di legge alcune disposizioni chiave volte ad escludere le discriminazioni più eclatanti patite in questi anni dalle coppie omosessuali con riferimento in partico-

lare: alla malattia e decisioni successive alla morte di uno dei *partner* (articolo 4); ai diritti successori (articolo 5); al diritto al lavoro (articolo 6); alle agevolazioni riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell'ordine (articolo 7); alla disciplina fiscale, previdenziale e del lavoro (articolo 8); all'assistenza sanitaria e penitenziaria (articolo 9). Norme volte ad impedire che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent'anni, possa essere negato il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale, che le famiglie di origine possano addirittura impedire al *partner* l'accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il *partner* malato e incapace di agire o che, attraverso l'istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza, e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falciata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale delle successioni.

L'articolo 2 del presente disegno di legge risolve la questione dell'uso dei cognomi conferendo ai contraenti piena libertà di scelta in materia.

L'articolo 3 stabilisce che l'unione civile non influisce in alcun modo sulla condizione

giuridica dei figli, restando estranea all'unione la disciplina delle adozioni dei minori.

L'articolo 10, seguendo in questo il modello danese, stabilisce che le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applichino alle unioni civili senza il consenso dell'altro Stato contraente. Con questa formulazione non si intende solo chiarire che, com'è ovvio, i trattati internazionali in materia di matrimonio non potranno essere interpretati, per di più in una materia così politicamente delicata, in un modo difforme dalla comune volontà delle parti contraenti, e comunque impreveduto al momento della loro stipulazione, ma anche che, per l'estensione delle loro disposizioni alle unioni civili (e quindi per il mutuo riconoscimento dei nuovi istituti tra gli Stati che li hanno introdotti o che si apprestano a farlo), non sarà necessario ricorrere alla stipulazione di nuovi trattati, ma sarà sufficiente il consenso manifestato dall'altro Stato contraente. E ciò, ancora una volta, in omaggio al principio dell'eguaglianza di trattamento con quanto disposto per i rapporti tra i coniugi nel matrimonio. Tra l'altro, anche l'opportunità di regolare l'unione civile in modo omogeneo a quanto già previsto dai Paesi ad ordinamento affine a quello italiano che già hanno regolato la materia costituisce un'ulteriore ragione in favore di una regolamentazione fondata sul rinvio alla normativa matrimoniale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Finalità e definizione di unione civile)*

1. La presente legge garantisce l'attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell'ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge si intende per unione civile l'accordo tra due persone dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Due persone fisiche dello stesso sesso, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana o regolarmente residente nel territorio della Repubblica, possono contrarre tra loro un'unione civile.

3. All'unione civile, alla sua celebrazione, al suo scioglimento, ai rapporti tra i contraenti e alle loro vicende, anche in materia di successione, si applicano tutte le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e fiscali relative al matrimonio civile, incluse le eventuali modificazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili e con le sole eccezioni espressamente disposte.

4. Ai sensi della presente legge non rileva la distinzione tra marito e moglie dovunque essa ricorra nelle disposizioni richiamate al comma 3. Nel caso delle unioni civili le parole «marito» e «moglie», ovunque ricorrono, sono da intendersi sostituite con quella di «partner».

5. Non può contrarre un'unione civile chi è vincolato da un matrimonio precedente o da una precedente unione civile.

## Art. 2.

*(Uso dei cognomi)*

1. I contraenti mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto della celebrazione dell'unione civile, stabiliscano che uno dei due, o entrambi, aggiungano al cognome dell'uno quello dell'altro. In tale ultimo caso si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 143-*bis* e 156-*bis* del codice civile e l'articolo 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

## Art. 3.

*(Condizione dei figli)*

1. La celebrazione dell'unione civile non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti.

2. Le disposizioni relative alla presunzione di concepimento nel matrimonio e al divieto per la donna di contrarre matrimonio prima che siano passati trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente non si applicano all'unione civile.

3. Le disposizioni che regolano l'adozione di minori da parte dei coniugi non si applicano alle unioni civili.

## Art. 4.

*(Malattia e decisioni successive alla morte)*

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo primo, del codice civile, tutte

le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall'altro contraente un'unione civile, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall'altro contraente di un'unione civile, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

#### Art. 5.

##### *(Diritti successori)*

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un'unione civile.

2. Al contraente di un'unione civile che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l'arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia testamentaria, per la durata di un anno.

#### Art. 6.

##### *(Diritto al lavoro)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un'unione civile.

2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni la

stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un'unione civile.

Art. 7.

*(Militari e forze dell'ordine)*

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell'ordine connesse con l'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un'unione civile.

Art. 8.

*(Disciplina fiscale, previdenziale e del lavoro)*

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali, provinciali e comunali, che derivano dall'appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un'unione civile.

2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un'unione civile.

3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un'unione civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali o atipici.



Art. 9.

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Le parti di un'unione civile hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 10.

*(Trattati internazionali)*

1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non possono essere applicate all'unione civile senza il consenso dell'altro Stato contraente.





